



# COMUNE DI GIRIFALCO

(Provincia di Catanzaro)

## Ordinanza n. 72 del 03/05/2021

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid – 19. Chiusura attività scolastiche presenti sul territorio di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo) sino al 08/05/2021.

### IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n° 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020 n° 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n°35, "recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1";

**VISTO** il decreto-legge 30 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n°74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020 n° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n°124, recante "misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020 n° 125, recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 33/2020 così come convertito dalla legge 74/2020, pubblicato nella G.U.RI n. 265 del 25 ottobre 2020;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

**VISTO** il D. L. 01 Aprile 2021, n. 44 ad oggetto: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, ed in particolare l'art. 2. Recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

**RILEVATO** che, nelle ultime ore, alunni delle classi di cui in oggetto sono venuti a contatto con soggetti positivi;

**RAVVISATO**, per tutto quanto sopra, l'esigenza di adottare a scopo precauzionale idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in deroga a quanto previsto dal D. L. 44/2021, art. 2, comma 1, prevedendo la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 06/05/2021, ovvero fino a quando l'ASP di competenza, già allertata del rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2, non riuscirà ad avere una mappatura completa dei casi;

**CONSIDERATO** che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto autorità sanitaria può emettere ordinanza di carattere contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** l'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000 che recita espressamente “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”;

### **ORDINA**

Per le motivazioni riportate in premessa:

- La sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole presenti sul territorio del comune di Girifalco di ogni ordine e grado, fino al 08/05/2021 compreso, ovvero fino a quando l'ASP di competenza, già allertata del rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2, non riuscirà ad avere una mappatura completa dei casi di contagio;
- Conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, l'attivazione della didattica a distanza (DAD), al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato ed organizzato;
- Di consentire, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. L. 44/2021, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica.

### **INFORMA**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi);

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio informativo del Comune e la massima diffusione.

Il presente provvedimento sarà notificato a:

- S.E. Prefetto di Catanzaro
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “A. Scopelliti”
- Dirigente Scolastico dell'Istituto “E. Majorana”
- ASP di Catanzaro
- Questura di Catanzaro
- Compagnia Carabinieri Girifalco
- Regione Calabria – Dipartimento Salute
- Comando Polizia Locale

Dalla residenza Municipale 03/05/2021



Il Sindaco  
Ing. Pietrantonio Cristofaro